



COMUNE DI SAN VITTORE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 07/2011

ENERGIA ELETTRICA E ILLUMINAZIONE STRADE / SPAZI PUBBLICI

- a) Accordo concernente la modifica della convenzione di privativa per la distribuzione di energia elettrica del 4/17 novembre 1997 fra il Comune e la Società Elettrica Sopracenerina SA**
- b) Convenzione sull'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici fra il Comune e la Società Elettrica Sopracenerina SA**

Trattanda n° 5 – Assemblea comunale ordinaria del 27.06.2011

I. Introduzione

Il 4/17 novembre 1997 il Comune ha stipulato con la Società Elettrica Sopracenerina SA (in seguito SES) una convenzione denominata di "privativa" nell'ambito della quale il Comune ha trasferito alla SES i suoi obblighi e i suoi diritti concernenti la fornitura e la distribuzione di energia elettrica entro i confini comunali. Tale convenzione era stata accettata dall'Assemblea comunale del 26 febbraio 1997. La convenzione di privativa regola pure la gestione dell'illuminazione pubblica da parte della Società Elettrica Sopracenerina SA. Essa può essere disdetta con un preavviso di tre anni per il 31 dicembre 2016. In assenza di disdetta essa si rinnova automaticamente per ulteriori due anni.

All'epoca della sottoscrizione della convenzione di privativa la legge cantonale sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni oltre ad assegnare ai Comuni il compito di fornire energia elettrica nel loro territorio garantiva loro anche un monopolio di distribuzione all'interno dello stesso.

La convenzione di privativa prevede che la SES è tenuta a versare al Comune un'indennità per la cessione del monopolio calcolata sul fatturato annuo. Nel contempo la convenzione garantisce al Comune una tariffa di favore per l'energia fornita agli edifici pubblici e condizioni di favore, nonché agevolazioni e aiuti, nella gestione dell'illuminazione pubblica (in seguito tali vantaggi vengono designati come contributi indiretti).

II. Modifiche legislative

1. Il 1. gennaio 2008 è entrata in vigore la legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI). Essa prevede fra l'altro la liberalizzazione a tappe del mercato elettrico. In base alle nuove disposizioni della LAEI i contributi indiretti garantiti dalla SES ai Comuni non sono più ammissibili. Essa fa inoltre decadere il monopolio di fornitura di energia elettrica garantito ai Comuni dalla legislazione cantonale e di

conseguenza il diritto dei Comuni di chiedere tributi per la cessione di tale monopolio.

2. Il 1. settembre 2009 è entrata in vigore la legge cantonale d'introduzione alla legge federale sull'approvvigionamento elettrico (legge cantonale sull'approvvigionamento elettrico dei Grigioni, LAEI GR).

Pur non garantendo ai Comuni un monopolio di fornitura, la legge continua a designare gli stessi come enti responsabili della distribuzione (art. 3 LAEI GR) e prescrive che gli stessi devono disciplinare i loro rapporti con i gestori di rete contrattualmente (art. 6 LAEI GR), laddove già esistono dei contratti adeguando gli stessi.

3. Il 27 settembre 2010 e il 29 novembre 2010 il Comune ha emanato una legge comunale sull'energia. Essa prevede la percezione di una tassa per l'uso del suolo pubblico e di una tassa di concessione per il trasferimento al gestore di rete del compito di distribuire energia elettrica nel territorio comunale. Tali tasse consentono al Comune di compensare almeno in parte il mancato introito dovuto al decadimento dell'indennità per la cessione del monopolio di fornitura e per la perdita dei contributi indiretti.

III. Necessità di adeguamento della convenzione

La modifica del diritto di fornitura e di distribuzione di energia elettrica assegnato ai Comuni, la liberalizzazione in corso del mercato elettrico e l'introduzione dell'obbligo di trasparenza imposto al gestore di rete, così come l'adozione di una legge comunale che regola a livello legislativo i tributi a favore del Comune, rendono necessaria una revisione delle disposizioni contrattuali che regolano i rapporti fra il Comune e la SES.

A tal fine i cinque Comuni del comprensorio UCE e la SES hanno condotto trattative, sfociate dapprima nella proposta di una legge comunale sull'energia che completasse il quadro legislativo e ora in un progetto d'accordo sulla modifica delle convenzioni di privativa e in un progetto di convenzione sulla gestione dell'illuminazione pubblica.

IV. Contenuto dell'accordo fra il Comune e la SES concernente la modifica della convenzione di privativa per la distribuzione di energia elettrica

Il progetto in esame concerne la modifica della convenzione di privativa per la distribuzione di energia elettrica del 4/17 novembre 1997. Come indicato in precedenza, il nuovo accordo ha per scopo unicamente quello di adeguare la convenzione in vigore fra il Comune e la Società Elettrica Sopracenerina SA alle modifiche legislative intervenute a decorrere dal 1. gennaio 2008 e citate al capitolo II.

L'accordo prevede in particolare le seguenti modifiche:

a) Oggetto della convenzione

A seguito della soppressione del diritto esclusivo – a favore del Comune – di fornire energia elettrica all'interno del territorio comunale, lo scopo della concessione non è più la cessione alla SES del monopolio di fornitura e di distribuzione di energia elettrica. Lo scopo della convenzione diventa unicamente la delega alla SES del compito di approvvigionare con energia elettrica il Comune quale gestore della rete di distribuzione. Il diritto di fornire energia elettrica è ora regolato dal diritto federale (LAEI).

b) Fissazione delle tariffe per la vendita di energia

Precedentemente la convenzione di privativa rinvia ad un tariffario fisso e prevedeva una procedura per l'adeguamento delle tariffe. Con l'entrata in vigore della LAEI il modo di calcolare il prezzo di fornitura dell'energia e la procedura per la pubblicazione dei tariffari sono regolati direttamente dal diritto superiore. La convenzione viene pertanto adeguata in tal senso.

c) Contributi a favore del Comune

Per effetto delle nuove norme in materia di approvvigionamento elettrico decade il diritto per il Comune di chiedere un indennizzo per la cessione del monopolio di fornitura (in quanto tale monopolio è decaduto) e di chiedere dei contributi indiretti, come le tariffe di favore per gli edifici pubblici e l'illuminazione delle strade e spazi pubblici. I contributi o i tributi a favore del Comune risultano ora direttamente dalla legge comunale sull'energia. La convenzione viene adeguata in tal senso.

d) Gestione dell'illuminazione pubblica

Tale problematica esula dal tema dell'approvvigionamento elettrico del Comune in quanto tale. Inoltre, essa richiede l'adozione di tutta una serie di norme di ordine prevalentemente tecnico. Si è pertanto deciso di scorporare l'illuminazione pubblica dalla convenzione di privativa per farne un accordo separato. La convenzione di privativa si limita ora a formulare il principio della regolamentazione del problema in un accordo specifico e l'impegno della SES a creare una categoria tariffale – nell'ambito delle disposizioni federali in materia – basato sul profilo di consumo dato dall'illuminazione pubblica.

V. Contenuto della convenzione sull'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici

Viene ora proposta una convenzione a sé stante che regola in modo completo e in maniera il più possibile indipendente dal tema dell'approvvigionamento elettrico la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e le relazioni che ne derivano fra Comune e SES.

Tale accordo regola in modo più preciso la proprietà degli impianti di illuminazione pubblica; gli obblighi reciproci della SES e del Comune in relazione alla costruzione, lo spostamento, la modifica e la manutenzione degli impianti di

illuminazione; i principi che reggono la fatturazione dell'energia necessaria all'illuminazione pubblica e la fatturazione dei costi generati dagli impianti di illuminazione pubblica. L'accordo prevede una possibilità di disdetta annuale, la prima volta per il 31.12.2013, e il conseguente obbligo di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica appartenenti alla SES.

VI. Proposta

In considerazione di quanto esposto sopra il Municipio propone di accettare:

- l'accordo concernente la modifica della convenzione di privativa per la distribuzione di energia elettrica del 4 novembre 1997 fra il Comune e la Società Elettrica Sopracenerina SA;
- la convenzione sull'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici fra il Comune e la Società Elettrica Sopracenerina SA.

Con stima.

Il Sindaco:
S. Bianchi
S. Bianchi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:
R. Frizzo
R. Frizzo

San Vittore, 14 giugno 2011

**ACCORDO
CONCERNENTE LA MODIFICA
DELLA**

CONVENZIONE DI PRIVATIVA

per la distribuzione di energia elettrica

del 4/17 novembre 1997

fra il

COMUNE DI SAN VITTORE

e la

SOCIETÀ ELETTRICA SOPRACENERINA SA

in Locarno

Le modifiche al testo della convenzione sottoscritta il 4/17 novembre 1997 sono evidenziato in rosso.

Premessa:

Il 4/17 novembre 1997 le parti hanno sottoscritto una convenzione di privativa per la distribuzione di energia elettrica. A seguito dell'entrata in vigore il 1. gennaio 2008 della LAEI e il 1. settembre 2009 della LAEI GR le parti, così come disposto dall'art. 20 cpv. 3 della LAEI GR, hanno completato e aggiornato l'accordo base. Il presente accordo regola le modifiche alla convenzione di privativa del 4/17 novembre 1997. Le modifiche sono evidenziate in rosso.

Art. 1: Oggetto della convenzione

- cpv. 1 Il Comune di San Vittore (in seguito denominato "il Comune") in base alla decisione dell'Assemblea comunale del 26 febbraio 1997 concede alla Società Elettrica Sopracenerina (in seguito denominata Sopracenerina) la privativa per la distribuzione, entro la giurisdizione comunale, dell'energia elettrica per qualsiasi uso, esclusa la zona Von Roll indicata nell'allegata planimetria (zona 1 : 60'000 m²).
- cpv. 2 Al Municipio è inoltre accordata facoltà di escludere dalla privativa senza compenso per la Sopracenerina anche le particelle appartenenti ai sette Comuni della Società Semplice Comuni Concedenti Elin, particelle N. 452, 456 e 458.
- cpv. 3 stralciato
- cpv. 4 stralciato
- cpv. 5 stralciato
- cpv. 3 n. *Lo scopo della convenzione è regolare i rapporti fra il Comune e il gestore di rete, in particolare la delega dei compiti di approvvigionamento elettrico alla Sopracenerina, l'utilizzo del suolo e del terreno pubblico, i rapporti di proprietà degli impianti di distribuzione e le prestazioni del gestore di rete. I compiti del gestore di rete sono quelli risultanti dal diritto federale e cantonale.*
- cpv. 4 n. *La facoltà di produrre energia elettrica e il trasporto dell'energia prodotta direttamente dal Comune o da privati è regolato dal diritto federale.*

Art. 2: Impegno del Comune

Il Comune concede alla Sopracenerina l'occupazione gratuita dell'area pubblica, sottosuolo compreso, per tutte le opere destinate al trasporto, alla trasformazione ed alla distribuzione dell'energia elettrica, e favorisce l'installazione degli impianti nell'ambito delle opere e delle aree pubbliche previste dalla pianificazione locale (PL) in vigore e si impegna ad includere nel piano di urbanizzazione l'attuale rete di distribuzione comprendendovi nel contempo i tracciati per le future linee, riservando le aree di terreno necessarie.

La Sopracenerina partecipa equamente alle spese per lo scavo e il ripristino della pavimentazione, solo se il suo intervento ne determina un maggior costo.

Il Comune coinvolgerà tempestivamente la Sopracenerina nei processi pianificatori nell'ambito della pianificazione locale (PL), collaborando e coordinando i lavori di messa in cavo con le altre infrastrutture pubbliche (acqua, fognatura, ecc.) e i rilievi dei tracciati.

Ove occorra il Comune appoggerà presso enti o privati le pratiche intese ad ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione e l'attraversamento di terreni in relazione al servizio di fornitura di energia elettrica, ivi compresa l'illuminazione pubblica; laddove non sarà possibile ottenere bonalmente il permesso d'occupazione o d'attraversamento sarà compito del Comune espropriare, per conto della Sopracenerina, i sedimi necessari.

Art. 3: Obblighi della Sopracenerina

cpv. 1 La Sopracenerina fornirà tutta l'energia elettrica occorrente alle diverse applicazioni nel comprensorio dell'attuale pianificazione locale, inclusi gli insediamenti già esistenti al di fuori della zona edilizia *conformemente a quanto disposto dal diritto federale e cantonale.*

cpv. 2 stralciato

cpv. 3 La Sopracenerina è tenuta, nel limite del possibile, a dare avviso agli utenti di interruzioni programmate e a ripristinare il servizio in tempo utile. Essa non contrae alcun obbligo di risarcimento verso l'utente.

cpv. 4 La Sopracenerina si impegna a tenere un magazzino/deposito in uno dei Comuni UCE. In caso di assunzione di personale per la squadra di manutenzione, a parità di qualifiche, la Sopracenerina darà la preferenza a candidati domiciliati o residenti nei Comuni UCE.

Art. 4: Durata della convenzione e termine di disdetta

La presente concessione ha preso inizio ~~inizi~~ il 1. gennaio 1997 e scadrà il 31 dicembre 2016 per una durata di 20 (venti) anni.

In assenza di disdetta, essa si ritiene automaticamente rinnovata per altri 2 (due) anni (31.12.2018) e così di seguito, fermo restando il termine di disdetta di 3 (tre) anni.

Art. 5: Condizioni di riscatto degli impianti della Sopracenerina

5.1 Oggetto del riscatto

Oggetto di riscatto sono tutti gli impianti e apparecchi di misura e controllo di proprietà della Sopracenerina posti sul territorio comunale.

Il valore degli impianti al 31 dicembre 2009 è di fr. 2'318'384.21 come alla seguente tabella:

a) fabbricati e terreni	fr. 59'913.56
b) attrezzatura elettrica delle stazioni trasformatrici e trasformatori	fr. 217'902.07
c) linea 16 kV Sassello, San Vittore, Grono, Santa Maria (47% di fr. 600'000.-, v. tabella UCE del 28.5.96)	fr. 82'494.30
d) linee primarie	fr. 562'955.45
e) reti secondarie aeree	fr. 569'451.88
f) reti secondarie in cavo	fr. 674'141.95
g) apparecchi di misurazione	fr. .-
h) impianti illuminazione pubblica	fr. 151'525.-

5.2

Indennità di riscatto

Il prezzo di riscatto corrisponde al valore reale e reperibile degli impianti. Quale valore reale e reperibile si intende i costi netti di investimento a carico di SES dedotti i contributi (tasse) e le partecipazioni di terzi, per allacciamento e/o riscaldamento, nonché gli ammortamenti calcolati con le seguenti percentuali sul valore iniziale:

a) fabbricati e terreni	4	%
b) attrezzatura elettrica delle stazioni trasformatrici e trasformatori	4	%
c) linea 16 kV Sassello, San Vittore, Grono Santa Maria	4	%
d) linee primarie	4	%
e) reti secondarie aeree	4	%
f) reti secondarie in cavo	3.5	%
g) apparecchi di misurazione	10	%
i) impianti illuminazione pubblica	3.33	%

La Sopracenerina comunicherà ogni anno al Comune, dopo l'Assemblea generale degli azionisti, il valore di riscatto.

5.3 Riscatto alla scadenza

Qualora la convenzione venisse disdetta, ed entro la scadenza non venisse stipulato un nuovo contratto analogo con la Sopracenerina, il Comune dovrà riscattare gli impianti indicati all'articolo 5.1.

Art. 6: Contabilità e rendiconti annuali

cpv. 1 La Sopracenerina consegnerà ogni anno, dopo l'Assemblea degli azionisti, al Comune copia del proprio rendiconto amministrativo comprendente la contabilità finanziaria allestita secondo i criteri fissati dal Codice delle Obbligazioni.

cpv. 2 Al Comune è data facoltà di ispezionare e controllare il funzionamento industriale, finanziario e contabile della Società, con particolare riferimento al valore di riscatto degli impianti e alla determinazione delle tariffe, limitatamente all'attività che essa svolge nel Comune.

cpv. 3 A tale scopo il Municipio può designare un perito.

cpv. 4 n. *Per quanto attiene la determinazione delle tariffe, si rinvia al diritto federale.*

Art. 7: Qualità del prodotto e tariffe

Titolo 1 Qualità del prodotto

La Sopracenerina distribuirà l'energia elettrica di regola entro i limiti di tolleranza fissati dalle norme ASE, che attualmente sono le seguenti:

1. Frequenza 50 Hz +/- 2%
2. Tensione 230/400 V +/- 10%

secondo le norme svizzere vigenti in materia.

Sulla tensione di distribuzione viene sovrapposta, ad intervalli regolari, una frequenza di telecomando, attualmente di 475 Hz, per effettuare inserimenti e disinserimenti di tariffe, controlli diversi, accensioni e spegnimento dell'illuminazione pubblica e altri scopi previsti dal Regolamento di fornitura.

Titolo 2 stralciato
Titolo 3 stralciato
Titolo 4 stralciato
Titolo 5 stralciato

Titolo 2 n. Tariffe

Conformemente al diritto federale il gestore della rete di distribuzione fissa un tariffario unitario per i consumatori fissi finali che hanno un profilo di consumo equivalente e ricevono energia elettrica dello stesso livello di tensione. I tariffari per l'energia elettrica sono fissi per almeno un anno e sono pubblicati suddivisi in "utilizzo della rete", "fornitura di energia", "tasse" e "prestazioni a enti pubblici".

Nella determinazione dei profili tariffari la SES terrà in particolare considerazione le strutture di consumo degli edifici pubblici e le necessità derivanti dall'illuminazione pubblica.

Titolo 3. n. Procedura di adeguamento delle tariffe

La procedura di adeguamento delle tariffe è retta dal diritto federale e avviene nell'ambito della sorveglianza delle autorità federali competenti (EiCom). Resta riservato il diritto del Municipio di chiedere al gestore di rete spiegazioni in merito.

Art. 8: stralcio dell'intero articolo, compreso il titolo

Art. 8 n. Contributi da prelevare e a favore del Comune

La Sopracenerina preleva a favore del Comune e a carico dell'utente finale una tassa sull'utilizzo del suolo pubblico e del terreno pubblico in base alla legge comunale sull'energia e alle disposizioni d'applicazione di volta in volta in vigore.

Per la delega dei compiti e dei relativi diritti di approvvigionamento elettrico alla Sopracenerina viene percepita a favore del Comune una tassa conformemente a quanto previsto dalla legge comunale sull'energia e dalle disposizioni d'applicazione di volta in volta in vigore. La tassa è ripercossa sul consumatore finale, conformemente a quanto disposto dal diritto federale.

Resta inoltre riservata la possibilità per il Comune di richiedere la percezione di ulteriori tributi in base alla legge comunale sull'energia e alle disposizioni d'applicazione di volta in volta in vigore.

Art. 9: Rete di distribuzione e condizioni di allacciamento

a) In generale

La Sopracenerina costruirà, provvedendo anche alla loro manutenzione e rinnovamento, gli impianti di distribuzione in conformità alle prescrizioni

dell'Ispettorato Federale degli Impianti a Corrente Forte e in base alle norme dell'Associazione Svizzera degli Elettrotecnici.

b) Spese di allacciamento e prelievo di contributi (tasse)

La Sopracenerina eseguirà a sue spese le nuove linee aeree fino agli isolatori d'entrata di ogni singola casa, rispettivamente quelle in cavo fino al confine del terreno privato, in quanto la casa stessa sia ubicata in area edificabile secondo il PZ (piano delle zone), e ritenuto l'obbligo di urbanizzazione a carico del Comune. *Per gli edifici fuori zona edificabile vale il diritto federale e cantonale.*

Il Comune si impegna a imporre all'utenza, se del caso mediante adeguate disposizioni pianificatorie, la trasformazione dell'impianto interno per facilitare la messa in cavo della rete di distribuzione.

Per ciò che riguarda i contributi di allacciamento, i contributi speciali e i costi per la posa delle strutture su terreno privato, valgono le direttive per i contributi di messa a disposizione della potenza e per i costi di raccordo alla rete di distribuzione. Eventuali future modifiche di queste direttive richiedono l'approvazione del Municipio.

c) Registrazione dei contributi (tasse) e partecipazioni

cpv. 1 I contributi di terzi *per tutti i tipi di allacciamenti e potenziamenti* verranno contabilizzati separatamente e portati interamente in diminuzione del conto costruzioni relativo agli investimenti operati nel Comune.

cpv. 2 stralciato

d) Proprietà, manutenzione e responsabilità civile degli impianti alta e bassa tensione

La proprietà dell'impianto ad alta e bassa tensione, la manutenzione e la responsabilità civile della Sopracenerina cessano alle valvole di introduzione, ivi comprese.

Art. 10: Illuminazione pubblica

Titolo 1 stralcio dell'intero articolo

Titolo 2 stralcio dell'intero articolo

cpv. 1 n. *La Sopracenerina si impegna a riassetare, mantenere e rinnovare l'esistente impianto di illuminazione pubblica in base ad una convenzione separata concernente l'illuminazione pubblica sul territorio del Comune.*

cpv. 2 n. *Ritenuto il profilo di consumo inerente l'illuminazione pubblica, la Sopracenerina si impegna a creare una categoria tariffale specifica basata su tale favorevole profilo.*

Art. 11: Installazioni elettriche interne

Le installazioni elettriche interne dovranno essere eseguite e mantenute in buono stato, conformemente alle disposizioni emanate dal Consiglio federale (vedi in particolare l'Ordinanza sugli impianti a corrente forte del 30 marzo 1994 e l'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT del ~~6 settembre 1989~~ 7 novembre 2001) e dall'Associazione svizzera degli Elettrotecnici (Norma tecnica impianti a bassa tensione "NIBT" del 01.01.2010).

Gli apparecchi di consumo allacciati alle citate installazioni dovranno essere muniti del marchio di approvazione dell'ASE.

La Sopracenerina avrà il diritto di controllare, a norma delle prescrizioni vigenti in materia, le installazioni elettriche interne, per accertarsi della loro efficienza e sicurezza.

La Sopracenerina potrà sospendere la distribuzione di energia a quegli utenti che, ostinatamente o dopo decisione dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, si rifiutassero di far eseguire le migliorie necessarie per la sicurezza dei loro impianti interni.

Art. 12: Condizioni di abbonamento con i singoli utenti

La Sopracenerina allestirà un abbonamento per ogni singolo utente. ~~nel quale sarà indicata la potenza installata, le tariffe applicate e le tasse dovute in base al tariffario in vigore.~~

L'utente che ne farà richiesta, riceverà gratuitamente un esemplare del Regolamento per la fornitura di energia elettrica.

Art. 13: Misurazione dell'energia

Sono a carico dell'utente i costi relativi all'impianto per la connessione del contatore, del ricettore e di altri apparecchi di controllo.

Tutta l'energia sarà misurata con appositi contatori forniti, installati e verificati dalla Sopracenerina, o da altra azienda autorizzata dalla Sopracenerina, secondo le prescrizioni federali vigenti. I rilievi dei contatori saranno eseguiti dagli incaricati della Sopracenerina.

In caso di contestazione circa il funzionamento dei contatori e/o dei ricettori, le verifiche e le tarature sono di competenza della Sopracenerina.

Eventuali contestazioni circa la regolarità della misurazione del consumo non conferiscono all'utente il diritto di sospendere il pagamento delle fatture, né alla Sopracenerina quello di sospendere la fornitura di energia.

Richieste ritenute necessarie dall'utente, contro il parere della SES, di posare apparecchi di verifica, saranno fatturate all'utente a costi effettivi se l'esito delle verifiche eseguite conferma la regolarità della misurazione.

La Sopracenerina può imporre l'installazione di apparecchi di controllo del carico (ricettori, orologi, ecc.) e di limitazione della potenza: per questi apparecchi essa ha il diritto di stabilire la tassa di noleggio prevista dal tariffario in vigore.

Art. 14: Trasmissibilità della convenzione

La Sopracenerina, riservato il consenso dell'autorità comunale *e cantonale* competente, ha la facoltà di cedere la presente convenzione con tutti i diritti e gli obblighi inerenti ad un qualsiasi successore, sempreché questi, per le sue capacità tecniche e finanziarie, sia in grado di farvi fronte.

In caso di mancato consenso, il Comune deve riscattare gli impianti al più tardi entro 3 (tre) anni della notifica della sua decisione.

Art. 15: Penalità

cpv. 1 Le violazioni delle disposizioni della presente convenzione possono essere sanzionate con una pena convenzionale fino ad un importo massimo di fr. 10'000.-.

cpv. 2 Il Municipio formulerà all'indirizzo della Sopracenerina una richiesta di penalità che quest'ultima potrà accettare o respingere.

cpv. 3 stralciato

cpv. 3 n. *In caso di conflitto sono applicabili le disposizioni sulle competenze del diritto superiore, in particolare la LAEI e la LAEI GR.*

Art. 16: Divergenze

a) Tra utenti e Sopracenerina

Le contestazioni tra utenti e Sopracenerina su questioni di ordine tecnico, sono regolate dall'Ispettorato Federale degli Impianti a Corrente Forte. Le contestazioni di natura civile vanno sottoposte ai Tribunali civili ordinari.

b) Tra Comune e Sopracenerina

cpv. 1 stralciato

cpv. 1 n *Le divergenze di natura pubblica tra Comune e Sopracenerina che non possono essere risolte in via bonale sono sottoposte alle competenti autorità amministrative e giudiziarie del Cantone dei Grigioni.*

Art. 16 bis n. : Disposizioni finali

Se una disposizione o una parte di essa non risultasse valida, oppure venisse invalidata, la validità del resto della convenzione rimane inalterata. In tale caso le parti si impegnano a concordare immediatamente una disposizione sostitutiva, che concordi il più possibile con il senso e lo scopo di questo accordo. Lo stesso vale analogamente nel caso in cui questa convenzione, oppure la legge comunale sull'energia dovessero presentare eventuali lacune oppure disposizioni in contrasto con il diritto superiore di volta in volta in vigore.

In caso d'inadempienza dell'utente o di mancato incasso delle fatture emesse dal gestore di rete, la perdita delle tasse e imposte a favore del Comune resta a carico di quest'ultimo.

Le modifiche alla convenzione di cui all'accordo sottoscritto dalle parti il entrano in vigore retroattivamente al 1. settembre 2010.

Art. 17: Esempari della convenzione

La presente convenzione è redatta in 2 (due) esemplari destinati rispettivamente uno al Comune e l'altro alla Sopracenerina.

Le modifiche alla convenzione di privativa contenute nel presente accordo entrano in vigore retroattivamente al 1. settembre 2010.

Allegatio:

- ~~— Tariffario~~
- ~~— Allegato A (Tariffe per edifici pubblici)~~
- ~~— Regolamento di fornitura~~
- ~~— Direttive per i contributi di messa a disposizione della potenza e per i costi di raccordo alla rete di distribuzione (blu)~~
- ~~— Direttive agli installatori d'impianti elettrici interni (verde)~~

- Tariffario SES rel. contributi di allacciamento

San Vittore, il

Per il Municipio di San Vittore

Il Sindaco:

Il Segretario:

Locarno, il

Per la Società Elettrica Sopracenerina SA

Il Presidente di direzione

Il Responsabile Energia e Tecnica

Versione 8.2.2011

**CONVENZIONE SULL'ILLUMINAZIONE
DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI**

fra il

COMUNE DI SAN VITTORE

(In seguito : Comune)

e la

SOCIETÀ ELETTRICA SOPRACENERINA SA

in Locarno
(In seguito : SES)

1. Premesse

- 1.1. Le parti sono legate da un rapporto contrattuale inerente la distribuzione di energia elettrica sul territorio comunale in base ad una convenzione denominata di privativa stipulata il 4/17 novembre 1997 e adeguata il 2011

Con l'entrata in vigore della nuova Legge sull'approvvigionamento elettrico LAEI (RS 734.7) del 23 marzo 2007, della nuova Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico OAEI (RS 734.71) del 14 marzo 2008 e della Legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni (LAEI GR, C.S. 812.100) e della legge comunale sull'energia si è dovuto procedere all'adeguamento della convenzione di privativa ai disposti del nuovo diritto. Nell'ambito di tale modifica le parti convengono di regolare il tema dell'illuminazione pubblica con una convenzione separata.

- 1.2. Dalle precedenti premesse scaturisce la necessità di sottoscrivere un nuovo e specifico accordo relativo alla gestione del servizio di illuminazione pubblica, che annulla e sostituisce ogni e qualsivoglia accordo precedentemente stipulato tra le parti.
- 1.3. A seguito delle sinergie esistenti tra l'attività di gestione della distribuzione di energia elettrica e quella relativa alla gestione dell'illuminazione pubblica, i contenuti delle rispettive convenzioni vengono per quanto possibile allineati, in particolare per ciò che riguarda la scadenza.
- 1.4. Le premesse sono parte costitutiva del presente contratto.

2. Oggetto

- 2.1. Il presente contratto regola gli aspetti giuridici e finanziari legati alla realizzazione e alla proprietà degli impianti di illuminazione pubblica (in seguito detti "*impianti IP*"), di strade e spazi pubblici presenti sul territorio del Comune, nonché quelli inerenti la loro gestione e manutenzione.
- 2.2. Vengono altresì disciplinate la fatturazione dell'energia elettrica e dei servizi erogati dalla SES a questo scopo.
- 2.3. Sono per contro esclusi dal presente contratto gli impianti per l'illuminazione decorativa e natalizia, che verranno regolamentati, se del caso, con accordi separati.

3. Durata e disdetta

- 3.1. Il presente mandato di prestazioni ha una durata indeterminata.
- 3.2. Esso entra in vigore al momento della firma dalle parti.
- 3.3. Il contratto può essere disdetto la prima volta per la scadenza del 31.12. 2013 e in seguito ogni anno.
- 3.4. La disdetta dovrà essere notificata con il preavviso di un anno e mediante lettera raccomandata.

4. Proprietà degli impianti

- 4.1 In base agli accordi di privativa fra SES e Comune precedentemente in vigore il Comune era tenuto a finanziare i lavori di sottostruttura inerenti lo scavo, la posa dei tubi e i pozzetti per l'illuminazione e a partecipare nella misura del 50% al costo di fornitura dei materiali (candelabri, tubi fodera e cavi) per le nuove installazioni e spostamenti.

Per tali motivi la proprietà di SES sugli impianti di illuminazione viene riconosciuta limitatamente alle installazioni elettriche (cioè escluse le opere di genio civile) e limitatamente al valore di riscatto comunicato annualmente dalla SES al Comune.

Le opere di genio civile ad esclusivo utilizzo per l'IP sono di proprietà del Comune, mentre quelle per le quali vi è un'utilizzazione mista appartengono al gestore di rete.

Le SES concede il diritto di transito gratuito nei manufatti comuni (camere, pozzetti, tubi guaina, ecc.) per gli impianti IP esistenti. Le sottostrutture di rete esistenti per la distribuzione potranno essere sfruttate gratuitamente per ampliamenti futuri degli impianti IP solo se ciò non pregiudica l'utilizzazione per la rete di distribuzione.

- 4.2 Sono definiti impianti di illuminazione pubblica l'insieme delle infrastrutture necessarie esclusivamente a questo scopo e non facenti parte della rete di distribuzione elettrica, in particolare i candelabri le armature e i cavi di alimentazione.
- 4.3 SES beneficia di un'autorizzazione da parte del Comune per la posa, il mantenimento ed esercizio su suolo pubblico delle linee e installazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica e di illuminazione pubblica. L'ubicazione degli impianti è documentata dalla SES e tali informazioni sono a disposizione del Comune, in forma cartacea e in forma elettronica (formato "originale").

5. Costruzione, spostamenti e modifiche degli impianti

- 5.1 Gli impianti IP saranno costruiti, spostati e modificati dalla SES in accordo con il Comune e nel rispetto delle normative esistenti.
- 5.2 Di regola viene impiegato unicamente il materiale omologato come standard dalla SES.
- 5.3 Il Comune parteciperà nella misura del 100% al costo delle nuove installazioni. Questa percentuale potrà essere modificata in seguito ad accordo tra le parti.
- 5.4 Il Comune parteciperà nella stessa misura ai costi derivanti da eventuali modifiche, spostamenti o soppressioni d'impianti IP.
- 5.5 Ogni partecipazione versata dal Comune per la costruzione, spostamento o modifica degli impianti IP, verrà dedotta, per il corrispettivo, dal valore attivato nell'apposito conto patrimoniale tenuto da SES. SES predispone un distinto conto investimenti IP per ogni Comune.
- 5.6 Per i punti luce alimentati mediante cavo sotterraneo, il Comune, al momento della realizzazione, parteciperà ai costi dello scavo, ai costi di posa e di fornitura dei tubi nella misura del 100%. Questa percentuale potrà essere modificata in seguito ad accordo tra le parti. In tal caso la parte finanziata dalla SES verrà attivata nel conto investimenti e trattata secondo le stesse regole applicabili agli altri elementi del conto patrimoniale impianti IP.

6. Buoni uffici da parte del Comune

6.1 Il Comune interpone i suoi buoni uffici nelle pratiche intese a:

- ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio IP;
- facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di IP.

7. Manutenzione e accesso agli impianti IP

7.1 La manutenzione degli impianti è curata dalla SES, ciò nondimeno il Comune collabora attivamente alla sorveglianza del buon funzionamento delle lampadine, richiedendo la loro sollecita sostituzione in caso di guasto.

7.2 Le modalità di manutenzione, ad esempio a guasto o preventiva, la sostituzione delle lampadine e il taglio piante, verranno discusse e concordate con il Comune. La stessa cosa vale per gli impianti eseguiti non in conformità a standards SES o di proprietà del Comune.

7.3 L'accesso agli impianti IP è consentito solo a personale autorizzato dalla SES. È pertanto vietato qualsiasi intervento sugli impianti di proprietà della SES da parte di terzi non esplicitamente autorizzati.

7.4 Eventuali modifiche alle potenze delle lampadine concordate con SES, ma eseguite da personale terzo, devono essere notificate non appena eseguite, in modo da poter aggiornare la banca dati.

7.5 Il controllo periodico dei candelabri previsto dalle normative in vigore verrà eseguito da SES.

8. Fornitura energia elettrica

8.1 L'energia elettrica necessaria agli impianti IP viene erogata dalla SES e viene fatturata secondo quanto previsto all'art. 9.1.3.

8.2 Per calcolare il quantitativo di energia consumata, vista l'assenza di contatori, verrà moltiplicata per 4000 ore annue di utilizzo la potenza delle lampadine installate (al momento in cui dovessero essere posati degli specifici contatori, si procederà invece alla lettura degli stessi).

8.3 Nel calcolo del consumo di energia elettrica in assenza di contatori si terrà conto della diminuzione di consumo derivante dall'utilizzo di sistemi di riduzione temporanea della potenza utilizzata (ad esempio lo spegnimento dalle 24:00 alle 6:00 di una data potenza, permette la riduzione delle ore di utilizzo notturno di quella potenza da annuali 2'920 a annuali 730).

9. Fatturazione

9.1 La SES fattura annualmente al Comune i costi generati dagli impianti IP.

In particolare verranno distinte le seguenti prestazioni:

9.1.1 Costi del capitale

Al Comune verranno computati gli interessi sul capitale investito dalla SES negli impianti IP. A tale proposito, per l'anno in oggetto, il valore residuo medio del conto patrimoniale impianti IP sarà moltiplicato per il WACC ufficiale (esso viene stabilito annualmente dalla Commissione federale dell'energia elettrica EICOM).

Al Comune verranno pure messi a carico gli ammortamenti. Per i nuovi impianti l'ammortamento lineare sarà calcolato su un periodo di vita di 30 anni.

9.1.2 Manutenzione

Il materiale per la manutenzione verrà fatturato al Comune a prezzo di costo (costi diretti e comuni).

Le prestazioni dei dipendenti della SES verranno fatturate a prezzo di costo (costi diretti e comuni).

Annualmente SES calcola le aliquote necessarie a questi conteggi e ne informa il Comune.

9.1.3 Energia elettrica

Ritenuto il profilo di consumo che caratterizza l'illuminazione pubblica la SES si impegna a creare una categoria tariffale specifica basata su tale favorevole profilo.

La categoria di riferimento per la determinazione della tariffa sarà stabilita secondo le caratteristiche di consumo dei punti di fornitura IP.

Nell'attuale segmentazione della clientela i due criteri presi in considerazione sono il quantitativo di consumo per punto di fornitura (di regola in cabina di trasformazione), inferiore ai 100 MWh annui, e il profilo del prelievo, tipico di un utilizzo dell'energia per un'attività di servizio.

La qualità dell'energia corrisponde al prodotto standard nel comprensorio UCE.

9.1.4 Transito

Il costo del trasporto per l'energia utilizzata dagli impianti IP verrà fatturato aggiungendo al transito ufficiale per clienti finali a livello di rete 5 un importo che tenga conto dei costi per l'ulteriore trasformazione necessaria.

9.1.5 Costi amministrativi

La SES preleverà annualmente dal Comune un importo conteggiato nella forma di un forfait per armatura, in particolare quale copertura dei costi di gestione della banca dati relativa all'IP, dei costi del processo di fatturazione-incasso di questo specifico servizio e di gestione delle convenzioni IP.

9.1.6 Tasse e prestazioni a enti pubblici

Verranno fatturate in base alle norme legali in vigore.

10. Riscatto degli impianti IP

- 10.1 Alla fine della durata della convenzione sull'illuminazione per intervenuta disdetta ai sensi dell'art. 3 il Comune riscatta gli impianti IP, salvo accordi contrari.
- 10.2 Al momento in cui il Comune decidesse di riscattare la rete di distribuzione nel suo comprensorio, esso è tenuto a riscattare anche la proprietà degli impianti IP della SES, salvo accordi contrari.
- 10.3 Il prezzo di acquisto degli impianti IP corrisponde al valore di riscatto degli impianti IP comunicato annualmente al Comune (cfr. art. 5.5).

11. Trasmissibilità del contratto e cessione a terzi degli impianti

- 11.1 Valgono le disposizioni previste nella convenzione di privativa per la trasmissione della convenzione di privativa per la distribuzione di energia elettrica.

12. Diritto applicabile, contestazioni e foro

- 12.1 Alla presente convenzione è applicabile il diritto svizzero.
- 12.2 Le controversie di diritto pubblico derivanti dall'applicazione del mandato o in relazione alla sua interpretazione verranno definite dalle istanze giudicanti stabilite dalla legge.
- 12.3 Per eventuali controversie di diritto privato derivanti dall'atto, foro competente per ogni contestazione è quello di Roveredo.

13. Disposizioni finali

Se una disposizione o una parte di essa non risultasse valida, oppure venisse invalidata, la validità del resto della convenzione rimane inalterata. In tale caso le parti si impegnano a concordare immediatamente una disposizione sostitutiva, che concordi il più possibile con il senso e lo scopo di questo accordo.

14. Esemplari della convenzione

- 14.1 Il presente contratto è redatto in due esemplari, uno per il Comune e l'altro per la SES.

Luogo e data:

Per il Comune di San Vittore:

Per la Società Elettrica Sopracenerina SA